



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



RASSEGNA NORMATIVA MARZO/APRILE 2021

U.O. Normativa e regolamenti
di Ateneo e privacy

1. NORMATIVA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare entro il 30 aprile alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU. Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di **222,1 miliardi di euro**.

Il Piano include inoltre un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza. Il Piano ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il Mezzogiorno e contribuisce in modo sostanziale a favorire l'inclusione sociale e a ridurre i divari territoriali. Nel complesso, il 27 per cento del Piano è dedicato alla digitalizzazione, il 40 per cento agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico, e più del 10 per cento alla coesione sociale.

DECRETO-LEGGE "RIAPERTURE" 22 APRILE 2021 N. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (G.U. n. 96 del 22-04-2021).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 13 APRILE 2021 - Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per



l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2020 (G.U. n. 89 del 14-04-2021).

LEGGE 1 APRILE 2021 N. 46 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (G.U. n. 82 del 6-04-2021).

DECRETO-LEGGE 1 APRILE 2021 N. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (G.U. n. 79 del 1-04-2021).

DECRETO-LEGGE "SOSTEGNI" 22 MARZO 2021 N. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (G.U. n. 70 del 22-03-2021).

Tra le misure immediatamente applicabili:

- La proroga fino al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche imposte alle pubbliche amministrazioni *ex art. 48-bis*, comma 1, DPR 602/1973, secondo cui, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni (tra cui le università e le società partecipate) sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art. 4, comma 1, d.l. 41/2021 in commento). Pertanto, fino al 30 aprile 2021 le università effettuano i pagamenti senza dover espletare le verifiche previste dall'*art. 48-bis*, comma 1, DPR 602/1973.
- La proroga fino al 30 aprile 2021 della sospensione dei pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'*art. 53 del d.lgs. 446/1997 (art. 4, comma 2, d.l. 41/2021)*. Pertanto, nel periodo di sospensione, anche le università non devono effettuare le trattenute (di pignoramento), le quali dovranno essere applicate, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° maggio 2021.



Tuttavia, rimangono validi gli accantonamenti effettuati dal terzo pignorato e i conseguenti versamenti all'Agente della riscossione effettuati tra il 1° marzo fino al 23 marzo (data di entrata in vigore del presente decreto-legge in commento: art. 4, comma 3).

- La proroga fino al 30 giugno 2021 delle misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità, introducendo alcune modifiche alla disciplina prevista dall'art. 26, comma 2, del d.l. 18/2020 (c.d. Cura Italia). In particolare, fino al 30 giugno 2021 il lavoratore in condizioni di fragilità (certificata immunodepressione, malattie oncologiche, disabilità con connotazione di gravità) può astenersi dal lavoro solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. In questo caso, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero; per i lavoratori con disabilità connotata da gravità che beneficiano dell'indennità di accompagnamento per minorazione civile (ex art. 3, comma 3, l. 104/1992), l'equiparazione al ricovero ospedaliero non determina la diminuzione delle somme erogate dall'INPS. Questa disposizione si pone in deroga alla vigente normativa che prevede la sospensione del pagamento dell'indennità in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni; il periodo di assenza dal servizio, inoltre, non è computabile ai fini del periodo di comporto. In questo modo si evita il rischio di superare il periodo terminato il quale il datore di lavoro non è più tenuto a conservare il posto al dipendente. Al fine di non creare un vuoto normativo, è contemplata espressamente l'applicabilità della presente disciplina, anche per il periodo che va dal 1 marzo al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento).

DECRETO-LEGGE “MILLEPROROGHE 2021” 31 DICEMBRE 2020 N. 183 - Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del

14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea ..." (G.U. n. 51 del 01-03-2021).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ATTO DI SEGNALAZIONE 9 MARZO 2021 N. 1 - Concernente l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 204 del 9 marzo 2021. A seguito delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell'attività istituzionale, l'ANAC segnala l'opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture. Per l'Autorità sarebbe auspicabile, inoltre, l'avvio di una attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni del Codice, mediante l'adozione di un proprio regolamento per la ripartizione degli incentivi e la costituzione del fondo per l'accantonamento delle risorse finanziarie. Nell'Atto di segnalazione, l'ANAC evidenzia altresì l'opportunità di un intervento legislativo al fine di chiarire l'ambito oggettivo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, con particolare riferimento alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

INPS - MESSAGGIO 25 MARZO 2021 N. 1276 - L'INPS fornisce le prime informazioni sui destinatari e sui requisiti per la fruizione del nuovo congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali. Al presente messaggio seguirà una circolare di prossima emanazione con le indicazioni operative per la presentazione delle domande. È comunque già possibile fruire del nuovo



congedo inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare successivamente con presentazione della domanda telematica all'INPS.

INPS - CIRCOLARE 19 MARZO 2021 N. 45 - L'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

2. GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 1 APRILE 2021 N. 59 - La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "puo' altresì applicare" - invece che "applica altresì" - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE - SENTENZA 7 APRILE 2021 N. 295 - Sul risarcimento danni e colpa dell'Amministrazione se il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione.



L'annullamento "per violazione di legge" di un provvedimento amministrativo non implica, di regola, alcun esame sulla "colpa" dell'Amministrazione che lo ha posto in essere (accertamento necessario per i soli giudizi risarcitori).

L'illegittimità di un "provvedimento di revoca" di un atto amministrativo non significa in alcun modo affermare automaticamente (o implicitamente) anche la legittimità dell'atto che era stato revocato. È noto, infatti, che la regola - tipica dei processi ordinari - secondo cui il giudicato "assorbe il dedotto ed il deducibile", non opera in sede di giurisdizione generale di legittimità; e che comunque nel c.d. processo amministrativo di annullamento ben può accadere che il Giudice - la cui attività giurisdizionale è fortemente condizionata dai motivi di gravame introdotti dalla parte ricorrente e comunque dalle domande delle parti - finisca per soffermarsi ad esaminare esclusivamente l'atto (e cioè la legittimità del provvedimento), senza spingere la sua conoscenza sull'intero "rapporto" (emergente dalla controversia) fra cittadino ed Amministrazione.

T.A.R. LAZIO, SEZ. III-TER - SENTENZA 12 APRILE 2021 N. 4260 - Sulla competenza dell'Agcom sulla tutela del diritto d'autore e sulla riproduzione in rassegna stampa di articoli recanti la clausola di riproduzione riservata.

L'Autorità garante per le comunicazioni è competente a verificare il rispetto del diritto di autore anche sulla rassegna stampa resa attraverso le reti di comunicazione elettronica limitatamente ad opere trasmesse in formato digitale intangibile o comunque digitalizzate, non essendo tale competenza limitata alle opere native digitali e/o distribuite attraverso siti aperti o comunque accessibili al pubblico indifferenziato senza l'utilizzo di credenziali. È illegittima la rassegna stampa con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 23 APRILE 2021 N. 7 - Sulla natura della responsabilità della P.A.

La responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentoale sia da inosservanza dolosa o colposa

del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 31 MARZO 2021 N. 58 - Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento a vari parametri - dell'art. 1, commi 147 e 149, della l. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in tema di validità temporale delle graduatorie di concorsi pubblici.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 29 MARZO 2021 N. 2594 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) la verifica dell'anomalia delle offerte è finalizzata ad accertare la loro complessiva attendibilità e serietà; 2) la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, onde è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria; 3) detta verifica rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP), il quale può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice, di uffici e organismi della stazione appaltante ovvero di soggetti esterni a quest'ultima; 4) in sede di giustificazioni, l'impresa può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile originariamente indicate nell'offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tale da pervenire a un'offerta diversa da quella iniziale; 5) in sede di verifica (obbligatoria o facoltativa) dell'anomalia dell'offerta, l'Amministrazione può richiedere all'operatore economico chiarimenti ulteriori rispetto a quelli da esso già forniti.



T.A.R. PUGLIA (BARI), SEZ. III - SENTENZA 24 MARZO 2021 N. 495 - Sugli obblighi dichiarativi del concorrente ad una gara pubblica in caso di “grave illecito professionale” e sulla titolarità della quota “sovrana” del capitale sociale. È facoltà della stazione appaltante desumere il compimento di “gravi illeciti” da ogni vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico - da intendersi complessivamente inteso, dunque anche in conseguenza degli illeciti del socio sovrano - di cui sia accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 22 MARZO 2021 N. 2426 - Il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Invero, mentre l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione. Essendo insito nel meccanismo causale della concessione un rischio in capo al concessionario, perché possa farsi luogo a una revisione dei profili economici concordati con il concedente è necessaria la comprovata ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore, non riconducibili a mere fluttuazioni della domanda.

CASSAZIONE CIVILE - SENTENZA 4 MARZO 2021 N. 6089 - La disciplina del contratto a tempo determinato e delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 49 della legge 133 del 23 Agosto 2008. In queste norme si conferma infatti che le Pubbliche amministrazioni possano ricorrere all’utilizzo di contratti a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale. Nel caso specifico la Cassazione ha fatto perno proprio su questi presupposti. Infatti, come nel lavoro privato, anche per la



Pubblica Amministrazione vige la regola per la quale la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro applicabile anche al settore pubblico. Se il concorso pubblico consentisse la successione dei contratti a termine per ripetuti trienni, nella sostanza resterebbe violata anche la previsione secondo cui la pubblica amministrazione può ricorrere al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze “temporanee ed eccezionali”. Il ricorrere di esigenze temporanee ed eccezionali va escluso a fronte dell’impiego del lavoratore a termine in mansioni equivalenti per un periodo superiore ai 36 mesi. Infine, dalla illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la conversione del rapporto.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

